

N. R.G. 66071/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE n. r.g. 66071/2016

tra

BT GLOBAL INVESTORS LTD

RICORRENTE

e

SOFINTER SPA

RESISTENTE

Oggi 17 gennaio 2017 alle ore 13.27 innanzi al g.d. sono comparsi:

- o per la ricorrente personalmente l'amministratore PATEL RAMESH con gli avv.ti BIGARELLI e GALLO;
- o per la convenuta resistente gli avv.ti SPOLIDORO e BIANCHINI, nonché il dott. ANDREA ANCORA, direttore legale della resistente SOFINTER SPA dotato di procura generale.

Il g.d. dà atto che, nonostante la nomina di quattro interpreti i cui nominativi sono stati tratti dal relativo albo, non è stato possibile avere la presenza di alcun interprete di lingua inglese per l'odierna udienza, avendo in particolare gli ultimi tre interpreti nominati declinato l'incarico con riferimento generico a pregressi impegni. Sull'accordo delle difese l'udienza si tiene quindi in lingua italiana, con sottoposizione al signor RAMESH di domande in lingua inglese da parte delle difese, con traduzione concordata delle risposte.

La difesa di parte ricorrente ribadisce quanto già anticipato all'udienza del 20.12.2016 e poi anche illustrato nelle successive note difensive in ordine al disconoscimento dei documenti avversari e in particolare dichiara:

- nei documenti 4 e 5 avversari la firma apparentemente riferibile al sig. RAMESH non è mai stata da lui apposta su un documento recante il tenore che figura nella produzione avversaria; richiesto in lingua inglese al sig. RAMESH di confermare o meno tale affermazione della sua difesa il sig. RAMESH dichiara "è così";
- nel documento 11 avversario la firma apparentemente riferibile al sig. RAMESH non è mai stata da lui apposta; richiesto in lingua inglese al sig. RAMESH di confermare o meno tale affermazione della sua difesa il sig. RAMESH dichiara "la firma che figura sul doc. 11 non è di mio pugno";
- nel documento denominato "option notice" allegato al doc. 15 avversario la firma non è stata apposta dal sig. RAMESH; il g.d. dà atto che tale documento corrisponde al doc. 11 del resistente già esaminato;

pagina 1 di 5

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76826 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CAG Serial#: 168153



- nel primo documento allegato alla stampa delle *e-mails* di cui al doc. 16 avversario la firma non è del sig. RAMESH, è invece del sig. RAMESH la firma sul secondo documento datato 21.2.2014 allegato alle *e-mails* di cui al doc. 16 avversario; richiesto in lingua inglese al sig. RAMESH di confermare o meno tale affermazione della sua difesa, il sig. RAMESH dichiara *“la firma che figura sulla prima lettera allegata al doc. 16 avversario non è da me stata apposta sotto questo documento”*;
- nella missiva allegata alla stampa di *e-mails* di cui al documento 17 avversario, che corrisponde alla prima missiva allegata al doc. 16 avversario, alla quale l'avv. MONTANARI nella *e-mail* sub 17 dichiara di aver apposto la data, la firma del sig. RAMESH non è mai stata apposta sotto un documento di tale tenore.

Quanto al tenore del negozio di pegno prodotto sub doc. 18 dalla società resistente, la difesa di parte ricorrente:

- richiama la clausola (I) delle premesse (pag. 15 del negozio di pegno) nonché l'allegato al negozio di pegno *“delibera del cda”* della società ricorrente, dai quali emerge come nessun trasferimento di azioni fosse stato disposto all'epoca della stipulazione del pegno e come in realtà la premessa (K) dell'atto di pegno debba essere interpretata nel senso già dedotto nelle memorie;
- in riferimento al richiamo contenuto nel punto 5.1 (b) del negozio di pegno alla lettera 21.2.2014, sottolinea che tale lettera va identificata con il secondo dei documenti allegati al documento 16 avversario e non con il primo, come invece erroneamente sostenuto dalla difesa della resistente;
- ribadisce che, laddove il trasferimento delle azioni qui controverso fosse stato validamente pattuito nel 2015, all'atto di stipulazione del negozio di pegno non vi sarebbe stata ragione per stipulare tale negozio da parte della venditrice e non da parte della acquirente, eventualmente con esecuzione contestuale del *transfert*.

Quanto all'ammissibilità delle richieste cautelari, la difesa di parte ricorrente ribadisce che l'azione di merito riguarda l'illegittimità del *transfert* e che la richiesta risarcitoria conseguente può riguardare anche il risarcimento in forma specifica.

La difesa di parte resistente esibisce gli originali dei documenti 4 e 5 già prodotti in copia, originali che vengono mostrati al sig. RAMESH il quale dichiara in lingua inglese:

- *“la firma apposta sul documento corrispondente al 4 che ora mi viene mostrato è una firma che assomiglia alla mia ma non è da me stata apposta sul documento”*;
- *“la firma apposta sulle tre versioni originali del documento 5 che mi vengono mostrate assomiglia alla mia ma io non ho mai firmato questi documenti”*.

L'avv. SPOLIDORO chiede che a questo punto venga sentito, come persona informata sui fatti, il sig. BHANSALI il quale ha svolto l'incarico di amministratore della società resistente fino al novembre 2016 ed è tutt'ora amministratore della GAMMON HOLDING MAURITIUS, il quale ha assistito alla firma del doc. 5 da parte del sig. RAMESH. La difesa di controparte si oppone a tale audizione in quanto l'informatore non è soggetto indipendente rispetto a parte resistente.

L'avv. SPOLIDORO si riporta all'ultima memoria di replica quanto all'inammissibilità del ricorso avversario e all'infondatezza nel merito della pretesa, sottolineando che la definizione del presente procedimento cautelare è urgente in quanto SOFINTER SPA ha in corso di esecuzione accordi di moratoria da chiudersi entro il 31 gennaio prossimo con le banche, le quali subordinano tali accordi alla definizione del presente procedimento. Tale circostanza viene confermata dal dott. ANCORA.

Il sig. RAMESH dichiara: *“è inconcepibile che SOFINTER non abbia richiesto informazioni dirette a BT GLOBAL LTD prima di procedere al transfert”*



Il Giudice

si riserva di provvedere anche quanto alle istanze istruttorie di parte resistente.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

Successivamente,

il g.d.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che:

- con ricorso depositato il 6.12.2016, la **ricorrente BT GLOBAL INVESTORS LTD** ha illustrato di detenere una partecipazione di n.84.734.598 azioni nella SPA SOFINTER, rappresentate dal certificato azionario n.64, custodite dal 23.5.2014 nella cassetta di sicurezza di SOFINTER SPA (doc.C), e di aver appreso l'8.9.2016 (doc.G) della esecuzione da parte dell'emittente di *transfert* di tali azioni a GAMMON HOLDINGS MAURITIUS LTD, con annullamento del certificato azionario n.64 e contestuale emissione, in sua sostituzione, di un nuovo certificato azionario n.65 intestato alla GAMMON HOLDINGS MAURITIUS LTD, il tutto in forza dell'asserito esercizio di una opzione *pui* tra le parti a fronte del quale sarebbe stato versato da GAMMON HOLDINGS MAURITIUS LTD il corrispettivo di 32 milioni di dollari,

- *transfert* questo posto in essere del tutto indebitamente dalla emittente, senza alcuna valida manifestazione di consenso da parte di essa proprietaria delle azioni di cui al certificato n.64 e senza che sia stato effettuato il versamento di alcun corrispettivo da parte di GAMMON HOLDINGS MAURITIUS LTD,

chiedendo quindi la pronuncia, **ex art.700 cpc**, di declaratoria, nei confronti della emittente SOFINTER SPA, di *“non opponibilità del trasferimento... perché mai avvenuto e/o comunque non valido”* e di conseguente ordine, sempre nei confronti della emittente, di *“annullamento o sospensione dei diritti relativi al certificato azionario n.65”* e di *“contestualmente ripristinare la ricorrente nella titolarità della propria partecipazione rappresentata dal certificato azionario n.64”* e di *“sospendere tutte le deliberazioni assunte da SOFINTER in danno e senza la presenza di B.T. GLOBAL”*;

- la **resistente SOFINTER SPA** ha contrastato le richieste cautelari,
 - sia eccependone la inammissibilità,
 - sia, nel merito, affermando la piena legittimità del *transfert*, eseguito l'1.9.2016 a seguito della ricezione di specifiche istruzioni della ricorrente (docc. 4 e 5) e su richiesta del 19.8.2016 di GAMMON HOLDINGS MAURITIUS LTD (doc.7), e dunque da ritenere, pur in assenza dei requisiti formali di cui all'art.2022 cc, corrispondente alla cessione sottostante, documentata anche dai relativi testi negoziali acquisiti dalla emittente (docc. 9, 10, 11),
 - nonché contestando la ricorrenza di *periculum*;
- nel corso della udienza del 20.12.2016 **la difesa della ricorrente ha contestato l'autenticità dei documenti 4, 5, 11 avversari**, dopodiché le parti hanno depositato ulteriori note difensive e documenti, in relazione ai quali all'udienza del 17.1.2017 la difesa della società ricorrente -e personalmente il legale rappresentante della stessa società- hanno svolto ulteriore disconoscimento delle firme apposte su taluni dei documenti avversari, come emerge dal verbale che precede;



- nelle note difensive di cui sopra e nell'udienza del 17.1.2017 le parti hanno ampiamente discusso quanto alle opposte ricostruzioni della valenza probatoria dei documenti prodotti;

ritenuto all'esito di tale contraddittorio che il **ricorso non possa essere accolto** per le seguenti **assorbenti considerazioni**:

- l'azione di merito enunciata nel ricorso riguarda l'accertamento della illegittimità della condotta della emittente nella esecuzione del *transfert* in assenza dei presupposti ex art.2022 cc e la conseguente domanda di "*ripristino*" dei diritti del preteso cedente nonché la condanna della emittente al risarcimento dei danni (cfr. p.6 del ricorso);
- il provvedimento cautelare richiesto ex art.700 cpc concerne, oltre che l'accertamento del carattere indebito del *transfert*, l'emanazione di ordine anticipatorio rispetto al "*ripristino*" dello *status quo ante* nonché "*l'annullamento o la sospensione dei diritti*" riconosciuti a terzi a seguito del *transfert* che si pretende illecito;
- la **domanda di merito relativa al "*ripristino*"**:
 - da un lato **non risulta formulabile nei confronti della sola emittente**, coinvolgendo la posizione del nuovo intestatario delle azioni, nei cui confronti e in contraddittorio del quale, quindi, anche i provvedimenti cautelari qui richiesti andrebbero emessi;
 - d'altro lato, poi, e in ogni caso, tale domanda **non pare dotata di *fumus di fondatezza***, posto che la pretesa indebita esecuzione di *transfert* da parte dell'emittente:
 - se di per sé legittima senz'altro l'originario intestatario delle azioni a svolgere domanda risarcitoria nei confronti della emittente,
 - non pare invece legittimare tale originario intestatario a chiedere la condanna della sola emittente al "*ripristino*" dello *status quo ante*, come denotato dallo stesso testo dell'art.2022 cc, il quale, nel quarto comma, esonera appunto "da responsabilità" (risarcitoria) l'emittente che abbia eseguito il trasferimento secondo le modalità disciplinate dallo stesso articolo,
 - essendo poi al riguardo del tutto irrilevante la prospettazione della ricorrente di cui al verbale di udienza 17.1.2017 in ordine alla possibilità di domanda di risarcimento (nei confronti dell'emittente) formulata ex art.2058 cc, la "reintegrazione in forma specifica" in questo caso comportando la disponibilità in capo all'emittente delle partecipazioni azionarie, disponibilità di per sé non configurabile nella presente fatti specie;
- per altro verso, poi, le misure cautelari qui richieste paiono **difettare del carattere di residualità** proprio del rimedio ex art.700 cpc,
 - la tutela della posizione della ricorrente potendo essere di per sé affidata al rimedio cautelare tipico del sequestro giudiziario ex art.670 cpc,
 - la controversia sostanziale riguardando la proprietà delle azioni già corrispondenti al certificato azionario n.64 di pertinenza di BT GLOBAL INVESTORS LTD e oggi corrispondenti al certificato azionario n.65 di pertinenza di GAMMON HOLDINGS MAURITIUS LTD;

ritenuto che tali rilievi assorbono ogni altra questione, anche istruttoria, discussa tra le parti, cosicché il ricorso deve essere rigettato senza dare ingresso ad altre attività;

ritenuto che, dovendo provvedersi sulle **spese del procedimento cautelare** ex art.669septies cpc secondo comma, tali spese vadano addossate alla parte ricorrente e siano da liquidare come in dispositivo, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività difensiva svolta;



ritenuto che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art.96 cpc di parte resistente, tenuto conto dell'andamento del contraddittorio;

P.Q.M.

visti gli artt. 669ter, 669septies, 700, cpc;

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese del procedimento, spese che liquida in euro 15.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;

rigetta la richiesta ex art.96 cpc di parte resistente.

Milano, 18 gennaio 2017.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA.2 Serial#: 76626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 163153

